**Art. 26 - WELFARE AZIENDALE**

In attuazione di quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 4 dell’art. 1 del CCNL della Mobilità ferroviaria del 30.9.2010 ed in attuazione a livello aziendale degli artt. 48 e 49 del CCNL AF, le parti convengono sulle seguenti misure di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza complementare, per tutto il personale delle Società del Gruppo FS:

1. **Assistenza sanitaria integrativa**
2. Le Società del Gruppo FS assicureranno tutto il personale dipendente alla forma di assistenza sanitaria integrativa che sarà individuata entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in:

**€ 75,00** per anno, a decorrere dal 1° luglio 2012;

**€ 120,00** per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

1. ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potranno integrare su base volontaria le prestazioni sanitarie definite ai sensi della precedente lettera a);
2. per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenza sanitaria integrativa sarà garantita dalle Società fino alla scadenza del contratto di lavoro;
3. individuata la forma di assistenza sanitaria integrativa di cui alla precedente lettera a), le Società del Gruppo daranno immediata informativa a tutto il personale dipendente dei contenuti delle coperture assicurative e delle modalità operative necessarie per accedere alle prestazioni.
4. **Pensione complementare**
   1. Le Società del Gruppo FS iscriveranno tutti i loro dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al Fondo Pensione Complementare Eurofer, versando al Fondo un importo mensile pari a:
5. 1%, a decorrere dal 1° luglio 2012;
6. 1,5% a decorrere dal 1° gennaio 2013;
7. 2% a decorrere dal 1° gennaio 2014,

e calcolato mensilmente per 14 mensilità (comprese, quindi, la 13a e la 14a mensilità), sulle seguenti voci retributive:

1. minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. **68** del CCNL AF;

aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. **69** del CCNL AF;

indennità di funzione Quadri, di cui all’art. **71** del CCNL AF.

* 1. I lavoratori delle Società del Gruppo FS già iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data di entrata in vigore del presente contratto, continueranno a beneficiare, in aggiunta al contributo aziendale di cui al precedente punto 2.1, del contributo a carico del datore di lavoro già riconosciuto in applicazione del punto 2 dell’art. 26 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.
  2. I lavoratori di cui alla precedente lettera a) potranno, su base volontaria, integrare il contributo mensile al Fondo Eurofer, con un importo pari, mensilmente e per 14 mensilità, all’1% delle voci retributive di cui alla lettera d) del precedente punto 2.1. La trattenuta dell’importo in questione verrà effettuata dal mese nel quale il lavoratore fa richiesta volontaria di adesione ad Eurofer.